

Condizioni generali di vendita, consegna e montaggio

1. Informazioni generali

- 1.1 Le presenti condizioni generali di vendita, consegna e montaggio sono vincolanti se vengono dichiarate applicabili nell'offerta o nella conferma d'ordine. Le condizioni diverse richieste dall'Acquirente hanno validità solo se sono accettate esplicitamente e per iscritto dal Fornitore.
- 1.2 Tutti gli accordi e le dichiarazioni di rilevanza legale tra le Parti devono essere in forma scritta per essere considerate valide.

2. Offerta e stipulazione del contratto

- 2.1 Il contratto si considera stipulato se il Fornitore conferma per iscritto che l'ordine è stato accettato, in seguito al suo arrivo.
- 2.2 Le offerte che non contengono termini di accettazione non sono vincolanti. Il Fornitore si considera vincolato ad un'offerta che non contiene termini di accettazione solo se conferma esplicitamente e per iscritto la dichiarazione di accettazione dell'Acquirente.
- 2.3 Le offerte che contengono termini di accettazione non si considerano accettate, finché non espressamente confermate in forma scritta da parte dall'Acquirente entro i termini previsti.
- 2.4 È esclusa la tacita dichiarazione di accettazione.

3. Fornitura

- 3.1 Per quanto riguarda l'entità e le modalità di esecuzione della fornitura, nonché delle prestazioni, fa fede la conferma d'ordine. I materiali o le prestazioni non contenuti al suo interno vengono conteggiati a parte.
- 3.2 Il Fornitore è autorizzato ad apportare modifiche alla conferma d'ordine senza preavviso, purché queste rappresentino una miglioria e non comportino aumenti di prezzo.

4. Progetti, altra documentazione tecnica, listino prezzi, ecc.

- 4.1 Progetti, brochure, cataloghi, disegni, modelli, altra documentazione tecnica, nonché listini prezzi e preventivi – anche in formato elettronico – non sono vincolanti se non diversamente stabilito in altri accordi. Le indicazioni fornite nella documentazione tecnica (quale ad esempio progetti, brochure, cataloghi, disegni o modelli) sono da considerarsi vincolanti solo se ciò è espressamente garantito nella conferma d'ordine.
- 4.2 Ogni Parte si riserva tutti i diritti sulla documentazione tecnica (quale ad esempio progetti, brochure, cataloghi, disegni o modelli) o su informazioni simili di natura materiale o immateriale – anche in formato elettronico – messe a disposizione dell'altra Parte. La Parte ricevente riconosce tali diritti e renderà accessibili in toto o in parte i documenti a terzi o li utilizzerà per scopi diversi da quelli per i quali le sono stati consegnati, solo dietro previa autorizzazione scritta dell'altra Parte.
- 4.3 Se la fornitura include un software, il Fornitore concede all'Acquirente un diritto di utilizzo non esclusivo dello stesso, nonché della rispettiva documentazione relativamente ai prodotti consegnati dal Fornitore. Esso è destinato all'utilizzo relativo all'apposito oggetto contrattuale. È vietato l'utilizzo del software su più di un sistema.
- 4.4 L'Acquirente si impegna a non rimuovere le indicazioni del Fornitore – in particolare le note di copyright – e a non modificarle previa espressa autorizzazione.
- 4.5 Tutti gli altri diritti sul software e sulla documentazione, copie incluse, restano di proprietà del Fornitore o del fornitore del software. Non è ammessa l'assegnazione di sublicenze.

5. Disposizioni nel paese di destinazione

L'Acquirente chiede al Fornitore di prestare attenzione, senza alcun sollecito e al più tardi prima della conclusione dell'ordine, alle disposizioni di legge, delle autorità e ad eventuali altre, nonché alle norme che fanno riferimento all'esecuzione delle forniture e delle prestazioni, all'attività e alla prevenzione delle malattie e degli infortuni.

6. Prezzi

- 6.1 Tutti i prezzi del Fornitore sono da intendersi, ove non diversamente concordato, al netto, franco fabbrica, in franchi svizzeri, imballaggio, trasporto, assicurazione, eventuali tasse sul fatturato, montaggio, installazione e messa in servizio esclusi.
- 6.2 Se in seguito alla stipulazione del contratto i costi alla base del calcolo aumentano e tale aumento è imputabile all'Acquirente, il Fornitore ha diritto a rettificare di conseguenza i prezzi riportati nella conferma d'ordine fino all'adempimento definitivo degli obblighi ai quali è sottoposto.
- 6.3 Sono ammesse modifiche dei prezzi se tra la data di stipulazione del contratto e il termine di consegna concordato passano più di 4 mesi. Se in seguito, fino al completamento della fornitura, per il Fornitore aumentano i salari, i costi del materiale o i prezzi di acquisto commerciali, il prezzo può essere aumentato in modo appropriato in base all'aumento dei costi.

7. Condizioni di pagamento

- 7.1 Il termine di pagamento per l'Acquirente in Svizzera è di 30 giorni netti dalla data di fattura. Per forniture in altri paesi, salvo diverso accordo scritto, il pagamento deve essere anticipato o deve essere effettuato mediante accredito non revocabile, pagabile a vista presso la banca certificata (Credit Suisse, CH-9001 San Gallo). Tutte le commissioni e le tasse sono a carico dell'Acquirente.
- 7.2 A partire da un valore di commessa di CHF 50'000. –, salvo accordi particolari, i pagamenti devono essere sostenuti come segue:
 - a) Fornitura
 - 30% al momento dell'ordine
 - 70% 30 giorni dopo la consegna
 - b) Impiantistica con collaudo
 - 30% al momento dell'ordine
 - 60% 30 giorni dopo la consegna

Condizioni generali di vendita, consegna e montaggio

- 10% al momento del ritiro
- 7.3 Salvo diversi accordi scritti, l'Acquirente è tenuto ad effettuare i pagamenti presso il domicilio del Fornitore senza dedurre sconti, spese, tasse o imposte di qualsiasi tipo.
- 7.4 In caso di ritardo del pagamento il Fornitore si riserva il diritto di interrompere immediatamente le operazioni di fornitura e montaggio e ha il diritto di addebitare un tasso di interesse pari all'8%.
- 7.5 Il Fornitore si riserva il diritto di fatturare gli ulteriori costi derivanti da eventuali solleciti.
- 7.6 L'Acquirente non può trattenere alcun pagamento in caso di contestazioni non riconosciute o contropretese non passate in giudicato.
- 7.7 L'importo minimo di fatturazione è di CHF 100.--.
- 7.8 In caso di sospensione del pagamento o insolvenza dell'Acquirente, il prezzo di acquisto deve essere versato immediatamente..
- 8. Riserva di proprietà**
- 8.1 Il Fornitore resta proprietario del totale della fornitura fino al ricevimento del pagamento totale. L'Acquirente è tenuto ad adottare le misure necessarie per proteggere la proprietà del Fornitore.
- 8.2 Il Fornitore è autorizzato, con la collaborazione dell'Acquirente, a iscrivere la riserva di proprietà negli appositi registri.
- 9. Termine di fornitura**
- 9.1 Il termine di fornitura si stabilisce al momento dell'accettazione dell'ordine da parte del Fornitore e in seguito al chiarimento di tutti i dettagli relativi all'esecuzione, nonché all'occorrenza, in seguito al versamento di un acconto concordato.
- 9.2 Il termine di consegna si prolunga in misura adeguata:
- a) quando le informazioni necessarie per l'evasione dell'ordine non vengono fatte pervenire per tempo al Fornitore o se queste ultime vengono successivamente modificate dall'Acquirente;
- b) quando i termini di pagamento non vengono rispettati, gli accrediti vengono effettuati con troppo ritardo o se le necessarie licenze di importazione non arrivano per tempo al Fornitore;
- c) quando si verificano eventi avversi che il Fornitore non riesce a evitare nonostante l'adozione delle opportune precauzioni, indipendentemente dal fatto che tali eventi si verifichino presso il Fornitore, l'Acquirente o presso terzi. Tali impedimenti sono eventi di forza maggiore che possono includere, a mero titolo esemplificativo, epidemie, mobilitazioni, guerre, tumulti, gravi interruzioni dell'esercizio (ad esempio a causa di scioperi), incidenti, conflitti lavorativi, fornitura in ritardo o errata di materie prime, prodotti semilavorati o finiti indispensabili, difficoltà nel reperimento dei pezzi da lavorare, misure od omissioni delle autorità nonché eventi naturali. In questi casi il termine di fornitura viene inoltre prolungato se si verificano durante un ritardo della consegna.
- 10. Trasferimento dei rischi**
- 10.1 I rischi vengono assunti dall'Acquirente all'uscita del materiale dalla fabbrica (spedizione o ritiro), fatti salvi eventuali altri accordi.
- 10.2 Se la spedizione subisce un ritardo per motivi indipendenti dal Fornitore, la responsabilità dei rischi viene trasferita da quest'ultimo all'Acquirente a partire dal momento in cui la fornitura è pronta per uscire dalla fabbrica.
- 11. Ritardo della fornitura**
- 11.1 I diritti derivanti dal ritardo della fornitura possono essere fatti valere solo dietro previo accordo di opportuna proroga. La proroga non può essere inferiore a due settimane.
- 11.2 In caso di interruzioni dell'esercizio o di altre cause di forza maggiore definite al punto 9.2, il termine di consegna viene prorogato di conseguenza senza che il Fornitore sia tenuto al risarcimento dei danni. Lo stesso principio si applica nel caso in cui l'evento si verifichi durante il ritardo della fornitura.
- 11.3 Il risarcimento per il ritardo della fornitura può essere fatto valere solo in casi di atto illecito o colpa grave imputabili al Fornitore o ai suoi assistenti. È escluso qualsiasi risarcimento di danni indiretti (p. es. perdita di profitti, interruzione della produzione).
- 11.4 In caso di ritardo della fornitura dichiaratamente imputabile al Fornitore e superato il termine di proroga, l'Acquirente è autorizzato ad esigere da quest'ultimo una riduzione del prezzo di acquisto. La percentuale di riduzione è pari a 0,5% per ogni settimana completa di ritardo per un massimo tuttavia del 5%, calcolato sul prezzo contrattuale della parte di fornitura in ritardo.
- 11.5 Nella misura in cui le norme di legge vincolanti non lo precludano l'Acquirente, relativamente al ritardo della fornitura o della prestazione, non ha altri diritti al di fuori di quelli espressamente citati dal punto 11.1 al punto 11.4.
- 12. Fornitura, trasporto e assicurazione**
- 12.1 I prodotti vengono accuratamente imballati dal Fornitore.
- 12.2 Richieste speciali sulla spedizione e l'assicurazione devono essere rese note in modo tempestivo al Fornitore. Il trasporto avviene a carico e rischio dell'Acquirente. Le contestazioni relative al trasporto devono essere rivolte immediatamente dall'Acquirente all'ultimo trasportatore non appena riceve la fornitura o i documenti di nolo.
- 12.3 L'assicurazione contro danni di qualsiasi genere è a carico dell'Acquirente. Anche se deve essere stipulata dal Fornitore è a carico dell'Acquirente.
- 13. Controllo e accettazione della fornitura**
- 13.1 L'Acquirente deve controllare la fornitura dopo la ricezione in un tempo ragionevole e comunicare immediatamente eventuali difetti per iscritto al Fornitore. In assenza di tale comunicazione, la fornitura e la prestazione si considerano accettate.
- 13.2 Qualora la fornitura sia conforme agli accordi contrattuali e abbia superato con successo tutte le eventuali prove di funzionamento, quest'ultima si considera come presa in consegna dall'Acquirente. La durata della garanzia decorre a partire da questo momento. Qualora previsto dall'offerta, l'Acquirente è tenuto ad esporre un documento (verbale di collaudo) nel quale sono indicate la data di completamento e la data delle prove di collaudo.

Condizioni generali di vendita, consegna e montaggio

- 13.3 Se l'impossibilità ad eseguire le prove di collaudo è imputabile direttamente o indirettamente all'Acquirente, il collaudo si considera effettuato e la durata della garanzia decorre da questo momento, dietro comunicazione scritta del Fornitore all'Acquirente.
- 13.4 Se l'esecuzione delle prove di collaudo non può avvenire in seguito a circostanze verificatesi presso l'Acquirente, queste ultime vengono spostate. Tale proroga non può tuttavia superare il termine stabilito dalle parti, in mancanza di quest'ultimo, non può essere superiore a 3 mesi.

14. Garanzia e responsabilità

- 14.1 Il Fornitore garantisce che i prodotti da lui consegnati sono privi da vizi di fabbrica e del materiale.
- 14.2 Rientrano nella copertura della garanzia solo quelle caratteristiche espressamente definite come tali nella conferma d'ordine o nelle istruzioni d'uso, nonché quelle comuni in condizioni di utilizzo conformi alle disposizioni. La garanzia può valere al più tardi fino allo scadere del relativo termine.
- 14.3 Qualora i prodotti risultino difettosi, il Fornitore può decidere se riparare il danno o procedere alla relativa sostituzione. La durata della garanzia, salvo diversi accordi, ha una validità di 12 mesi a decorrere dalla consegna o dalla comunicazione di pronta spedizione o di massimo 2000 ore di esercizio, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi prima. Le parti soggette ad usura sono escluse dal periodo di garanzia, quali ad esempio convertitore, teste di torsione, booster, sonotrodi e incudini.
- 14.4 Se in conformità al punto 14.3 un difetto non viene eliminato entro un termine opportuno mediante una fornitura sostitutiva o corretto da parte del Fornitore, l'Acquirente ha diritto, dopo tre tentativi di riparazione, ad esigere una riduzione del prezzo di acquisto o alla rescissione del contratto.
- 14.5 La garanzia cessa prima se l'Acquirente o una terza parte esegue delle modifiche o delle riparazioni improprie oppure se l'Acquirente, in caso di difetto della fornitura, non intraprende tutte le misure necessarie per contenere il danno e non dà al Fornitore l'opportunità di correggere il difetto, ma provvede direttamente alla sua eliminazione. La garanzia non copre inoltre l'utilizzo di pezzi di ricambio e soggetti a naturale usura non originali TELSONIC per l'intero "sistema ad ultrasuoni TELSONIC" o in caso di mancato consenso scritto di TELSONIC AG relativo a qualsiasi integrazione e modifica costruttiva.
- 14.6 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità del Fornitore i danni che non possono essere imputati a scarsa qualità del materiale, costruzione errata, esecuzione difettosa o da altre cause che sono indipendenti dal Fornitore. In particolare, il fornitore non è responsabile per i danni causati dall'uso improprio, negligenza, progettazione di utensili errata o manutenzione insufficiente da parte del cliente.
- 14.7 L'Acquirente non vanta altri diritti su difetti imputabili al materiale, alla costruzione o all'esecuzione, nonché alla mancanza delle caratteristiche garantite, al di fuori di quelli espressamente citati nei punti 14.3 e 14.4. In particolare l'Acquirente non ha diritto al rimborso di danni causati dall'interruzione della produzione, dalla perdita di profitti, ecc.
- 14.8 In caso di impianti noleggiati o di prova, l'Acquirente è responsabile per eventuali danni causati agli stessi non imputabili a difetti di costruzione, di fabbrica o del materiale.
- 14.9 Nella misura in cui le norme di legge vincolanti non lo precludano, tutti i casi di violazione degli obblighi contrattuali e le relative conseguenze legali, nonché tutti i diritti dell'Acquirente avanzati indipendentemente dal loro fondamento di legge, sono regolati in modo definitivo nelle presenti condizioni. In particolare sono esclusi tutti i diritti di risarcimento dei danni, di riduzione, di interruzione o di rescissione del contratto non espressamente indicati. È esclusa qualsiasi responsabilità per danni conseguenti, fatto salvo il caso in cui ciò non venga precluso da disposizioni vincolanti.
- 14.10 L'Acquirente non vanta nessun diritto di rimborso per la violazione degli obblighi contrattuali, nonché per danni non causati dall'oggetto della fornitura. Tale esclusione non vale in caso di atti illeciti o colpa grave imputabili al Fornitore o ai suoi assistenti.
- 14.11 Ove ciò sia permesso per legge, il Fornitore non si assume nessuna responsabilità per i danni causati dalla violazione dei diritti di proprietà industriale (quali ad esempio brevetti, modelli di utilità o disegni).
- 14.12 Se il Fornitore è responsabile del risarcimento dei danni, nel calcolo dell'importo, da effettuare secondo il principio di buona fede, è necessario considerare in modo opportuno e a suo favore le relative condizioni economiche, il tipo, l'entità e la durata dell'accordo commerciale, nonché il valore dell'ordine.

15. Riserva delle licenze di esportazione

Se il Fornitore deve consegnare all'estero, le offerte e le conferme d'ordine possono avvenire solo se subordinate alla condizione sospensiva, in base alla quale le eventuali licenze di esportazione necessarie devono essere concesse dall'ufficio competente.

16. Montaggio e messa in funzione

Se tra le prestazioni fornite rientra il montaggio e/o la messa in funzione, si applicano in aggiunta le seguenti condizioni:

- 16.1 Salvo diversi accordi, la prestazione è conteggiata a consuntivo in base ai tassi correnti per le operazioni di montaggio del Fornitore. Il costo dei materiali deve essere rimborsato a parte, analogamente alle spese di viaggio di andata e di ritorno e di pernottamento del personale presso una sistemazione ragionevole, ai costi di trasporto, alla dogana e agli oneri doganali, all'assicurazione di trasporto per i bagagli e gli attrezzi, ai costi per la fornitura dei documenti d'identità, dei passaporti e ad altre spese in contanti come i costi telefonici, ecc.
- 16.2 L'Acquirente certifica al personale di montaggio il tempo di lavoro, di viaggio e di attesa, nonché la prestazione lavorativa sul documento di attestazione di montaggio presentato. Se l'Acquirente rifiuta di produrre tale certificazione o qualora non fosse possibile riceverla per altri motivi, il conteggio viene effettuato sulla base del documento di attestazione di montaggio compilato dal Fornitore. Tutti i lavori accessori (p. es. lavori di muratura, di stuccatura, di intonacatura, di carpenteria, elettrici, di messa a terra e di verniciatura) non si intendono compresi nell'offerta, salvo se presenti in apposite voci comprensive dell'indicazione della quantità e del prezzo. I lavori non compresi nell'ordine devono essere pagati in aggiunta in base agli importi di fatturazione conservati dal Fornitore. Lo stesso principio si applica anche ai costi supplementari derivanti dall'interruzione di una prestazione per motivi non imputabili al Fornitore.
- 16.3 L'Acquirente è tenuto a fornire a sue spese le prestazioni accessorie che si rendono necessarie durante l'esecuzione della prestazione. In particolare è tenuto a fornire

Condizioni generali di vendita, consegna e montaggio

- a) Il necessario personale di supporto qualificato (muratori, carpentieri, fabbri e altri specialisti, manovali) nel numero richiesto per il montaggio e a metterlo a disposizione per il tempo necessario;
- b) Ad effettuare per tempo tutti i lavori di messa a terra, di costruzione, di pavimentazione e di approntamento delle impalcature, compresi l'acquisto dei materiali di costruzione necessari, la posa dei collegamenti per la corrente e i liquidi di raffreddamento e degli scarichi senza pressione, nonché i lavori relativi agli impianti sanitari ed elettrici, di installazione, di muratura e di falegnameria;
- c) A mettere a disposizione percorsi adeguati per il trasporto dei componenti di montaggio e per le autogru;
- d) mettere a disposizione spontaneamente prima dell'inizio dei lavori di montaggio le informazioni necessarie sulla posizione di condotti di energia elettrica, gas e idrici non visibili o su impianti simili, nonché le informazioni di tipo statico;
- e) Mettere a disposizione gli impianti di riscaldamento, illuminazione, elettrici e idrici, compresi i necessari collegamenti.

17. Uso dei dati

Il fornitore è autorizzato a copiare, trasferire, archiviare e analizzare i dati al fine di ottimizzare i suoi prodotti e servizi.

17.1 I dati vengono generati automaticamente come, ad esempio, i dati del sensore, dati di stato, codici di errore, tempi di funzionamento e dati generati manualmente, come i log di servizio.

17.2 Senza il consenso dell'acquirente, il fornitore non è autorizzato a divulgare alcun dato a terzi.

17.3 Nella misura in cui i dati personali vengono raccolti, si applicano le disposizioni sulla protezione dei dati di legge.

18. Diritto del Fornitore

Il Fornitore ha diritto a recedere in toto o in parte dal contratto, se le condizioni economiche dell'Acquirente peggiorano sensibilmente.

19. Divieto di compensazione

Non è mai ammessa la reciproca compensazione di crediti e/o prestazioni dell'Acquirente e del Fornitore.

20. Proprietà intellettuale

Salvo diversi accordi, tutti i diritti di proprietà e di sfruttamento su progetti che il Fornitore ha eseguito su incarico dell'Acquirente o per quest'ultimo, restano di proprietà del Fornitore.

21. Clausola liberatoria

Se singole disposizioni delle presenti condizioni generali dovessero risultare interamente o parzialmente nulle e/o inefficaci, la validità e/o l'efficacia delle restanti disposizioni o di parti di tali disposizioni resta immutata.

22. Diritto applicabile

Il presente contratto è sottoposto esclusivamente al diritto svizzero (anche se la sede dell'Acquirente si trova all'estero). È esclusa l'applicazione di contratti e leggi internazionali e multinazionali commerciali, in particolare l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.

23. Foro competente

Il foro competente è quello della sede del Fornitore:

TELSONIC AG, CH-9552 Bronschhofen.